



COMUNE DI
Cavallino – Treporti
(Città Metropolitana di Venezia)

Polizia Locale



Vademecum per i membri delle zone del Controllo del Vicinato

Premessa

Questo breve e sintetico documento ha lo scopo di aiutare coloro che partecipano al Controllo del Vicinato: la conoscenza - anche approssimata come del presente caso – del quadro normativo vigente è infatti alla base di un'attività che vuole essere di aiuto alla collettività.

Questo documento presuppone inoltre che chi lo legge sia già inserito all'interno del Controllo del Vicinato ed abbia aderito espressamente ai suoi principi, in particolare non voglia costituire in alcun modo un'associazione paramilitare vietata dalla legge italiana.

L'attività di controllo di vicinato

Qualsiasi cittadino può riferire all'Autorità di Polizia (intendendosi con ciò tutti i corpi armati che si occupano di sicurezza e ordine pubblico: Polizia di stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale) notizie e fatti utili a prevenire crimini e/o permettere di individuare i responsabili di crimini già avvenuti.

Nell'ambito dell'attività svolta del Controllo del Vicinato, la collaborazione esplicita dai cittadini che vi partecipano è strutturata in modo preciso, per garantire il flusso costante di notizie utili sia per prevenzione generale che per la repressione di reati già avvenuti.

E' importante però comprendere che in questa attività ci siano dei limiti. Le notizie riferite, se diffuse erroneamente o false o inventate, possono generare delle responsabilità penali, tra le più rilevanti ricordiamo:

Calunnia (art.368 del Codice Penale): accusare falsamente qualcuno, pur sapendolo innocente.

Diffamazione (art.595 del Codice Penale): danneggiare l'altrui reputazione comunicando con più persone.

Procurato Allarme (art. 658 Del Codice Penale): annunciare “disastri, infortuni o pericoli inesistenti “all’ autorità o enti o persone che prestano pubblico servizio.

Operare nei limiti legali

Per evitare di incorrere nelle responsabilità di cui al precedente paragrafo, bisogna tenere presente alcuni semplici ma fondamentali accorgimenti:

Mai accusare qualcuno – soprattutto indicandone nome e cognome – di aver commesso un reato (ad esempio furto, violazione social network, salvo che non si sia stati testimoni diretti del fatto di cui si parla. Ma anche in quest’ ultimo caso, nomi e cognomi è sempre meglio non farli: la loro diffusione potrebbe infatti compromettere eventuali indagini dell’ autorità.

Mai fare nomi e cognomi di persone estranee al gruppo di cui si appartiene sulla chat di WhatsApp, facebook o di altri social network.

Riferire sempre e solo di notizie che si è potuto verificare: mai fidarsi di riportare sulla chat di WhatsApp, facebook o di altri social network notizie raccontate da terze (come parenti e/o amici) senza fare controllo. E sempre poi meglio corredare la propria segnalazione con qualche fotografia, che andrà conservata in modo sicuro.

La fotografia

L’ utilizzo della fotografia nell’ attività svolta dai gruppi di controllo del Vicinato è di particolare importanza, sia per l’ immediatezza nella descrizione delle situazioni, sia per il valore di prova che essa può assumere.

Tuttavia anche la fotografia, intendendosi con tale determina l’ attività svolta nel fare lo scatto fotografico, è soggetta a limiti legali, anche se fatta “per fini di giustizia”. Quando cioè è fatta per dimostrare e/o provare un fatto criminoso e/o e le sue conseguenze. Questo è fatto da un privato, cioè appartiene all’ autorità di polizia e non è un investigatore privato

In linea generale, fare fotografie in pubblico non è un’ attività di per sé soggetta a limiti legali stringenti. Tuttavia, tale attività è vietata in aeroporti, stazioni ferroviarie – compresa la metropolitana – e nelle caserme (R.D. 11 luglio 1941, n. 1161). E’ anche vietato fotografare nell’ altrui proprietà privata senza avere l’ autorizzazione del proprietario.

Diverso è invece il discorso se si vuole “pubblicare” una fotografia, concetto questo che si sta estendendo anche al semplice upload (caricamento) sui social network, come da WhatsApp e Facebook: la vigente normativa richiede espressamente l’ autorizzazione scritta dalle persone che compaiono nella foto o di chi ne abbia la tutela, qualora tra esse vi fosse un minorenne (art 96 della legge n.633/1941)



Piazza S. M. Elisabetta n. 1, 30013 Cavallino-Treporti (Ve) tel. 041/2909511 - fax 041968052

e-mail: protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it; www.comune.cavallinotreporti.ve.it

